

ARGENTINA

Legge 8 gennaio 1905 sulla concessione delle terre fiscali.

Sulla concessione delle terre fiscali erano state emanate nell'Argentina, dal 1876 in poi, numerose leggi, la cui complicazione ne rendeva difficile l'esatta conoscenza e la stessa applicazione. Era pertanto vivamente sentito il bisogno di una legge unica, che fosse in armonia con le attuali condizioni e con gli interessi della Repubblica.

Dopo vari progetti e tentativi, veniva approvata dal Congresso argentino, il 30 dicembre 1902, ed era promulgata l'8 gennaio 1903, una nuova legge, la quale abroga tutte le precedenti disposizioni in materia di concessione di terre ed ha per scopo di facilitare l'acquisto diretto della terra a chi si propone di coltivarla.

Ne diamo qui appresso la traduzione.

Legge sulle terre fiscali, dell'8 gennaio 1903, n. 4167.

Art. 1. — Il potere esecutivo farà esplorare e misurare le terre fiscali, in modo da determinarne le condizioni di irrigazione, l'attitudine per l'agricoltura, per l'allevamento del bestiame, per il taglio dei boschi, per praterie (*yerbales*) e altre industrie e per la fondazione di colonie o centri urbani.

Art. 2. — A misura che si faranno le esplorazioni e i rilievi topografici, il potere esecutivo determinerà la destinazione delle diverse zone, conforme agli oggetti previsti nell'articolo precedente, riservando le regioni che risulteranno adatte per la fondazione di centri urbani e di colonie agricole e pastorizie, le quali saranno opportunamente divise in lotti, secondo le indicazioni della loro topografia. I lotti agrari non potranno eccedere i cento ettari, e quelli pastorizi i 2500, non potendosi concedere ad una sola persona o società più di due dei primi e uno dei secondi.

Le restanti terre saranno affittate o vendute all'asta pubblica (in questo caso non più di 1000 leghe chilometriche quadrate per anno), nei termini e nelle condizioni che il potere esecutivo determinerà, sulla base di un prezzo minimo, per la vendita, di 40 *centavos* oro l'ettaro, o un *peso* moneta nazionale, da pagarsi nel termine massimo di 5 anni, con l'interesse annuale del

6 per cento. Nessuna persona o società potrà acquistare o prendere in affitto, sia direttamente, sia per trasferimenti anteriori al pagamento totale del prezzo, più di quattro aree da costruzione (*solares*) o due lotti agrari e uno pastorizio, nè più di 20,000 ettari.

Art. 3. — Il potere esecutivo potrà disporre che si conceda il titolo definitivo di proprietà a coloro che avessero pagata la sesta parte del prezzo in contanti, e adempiuto alle condizioni relative alla popolazione, rimanendo ipotecata la proprietà per l'importo delle somme corrispondenti alle scadenze non maturate. Il titolo sarà costituito dalle bollette dei registri a matrice che gli uffici pubblici a ciò incaricati dovranno tenere. Detta bolletta avrà forza di scrittura pubblica e dovrà prendersene annotazione nei registri pubblici. Nella medesima forma saranno stabiliti i titoli dei lotti urbani o coloniali e i contratti di affitto.

Art. 4. — I fittaiuoli e i compratori di terre sono obbligati a popolarle con aziende e costruzioni, il cui valore non sia minore di 500 *pesos* moneta nazionale, per ogni lega chilometrica, nei termini che fisserà il potere esecutivo.

Art. 5. — Il prezzo minimo di ciascuna area urbana (*solar de pueblo*) sarà di 10 *pesos* moneta nazionale, e quello delle capanne e delle case di campagna, di due *pesos* e 50 *centavos* l'ettaro pagabili in sei annualità.

Art. 6. — Gli acquirenti di aree urbane avranno l'obbligo di recingerle e di costruirvi un'abitazione con gli accessori, nel termine di un anno. I concessionari di capanne e ville dovranno, entro 2 anni, edificare e coltivare la terra, nella proporzione che stabilirà il potere esecutivo in ciascuna colonia.

Art. 7. — Il potere esecutivo è autorizzato a vendere direttamente lotti che non eccedano i 2500 ettari, nelle colonie pastorizie o fuori di esse, sulla base del prezzo minimo e nei termini stabiliti nell'articolo 2, per dedicarli alla pastorizia, nei terreni che non siano specialmente destinati per l'agricoltura, con gli obblighi relativi alla popolazione, fissati nell'articolo 4.

La stessa autorizzazione è accordata per i terreni restanti che non superino la decima parte della superficie dei lotti venduti in qualsiasi forma.

Art. 8. — Il potere esecutivo ha facoltà di concedere gratuitamente fino alla quinta parte dei lotti urbani o di colonie agrarie o pastorizie ai primi coloni che vi si stabiliranno.

Art. 9. — Il fittaiuolo, che abbia adempiuto alle condizioni dell'affitto, avrà diritto a comprare fino alla metà della terra affittata, ai prezzi fissati da questa legge come base della vendita.

Art. 10. — Ogni affitto di terra fiscale e ogni concessione o vendita di

aree urbane o lotti, nei quali non si osservino le prescrizioni di questa legge e quelle che stabilirà il potere esecutivo, potranno essere dichiarati nulli, restando a beneficio dello Stato i miglioramenti e le somme pagate.

Art. 11. — Qualora i compratori di terre all'asta pubblica non adempiano agli obblighi prescritti relativi alla popolazione, pagheranno una multa equivalente al doppio della contribuzione diretta, per tutto il tempo che trascorrerà fino all'adempimento di tali obblighi.

Art. 12. — Per i terreni irrigati o irrigabili, e per quelli che il potere esecutivo avesse acquistati o acquistasse per la colonizzazione agricola, con l'autorizzazione speciale del Congresso, si fisserà nei regolamenti il prezzo di vendita, che non sarà mai superiore a quello di costo.

Art. 13. — Il potere esecutivo ha facoltà di occuparsi, nelle condizioni che crederà convenienti, della colonizzazione dei terreni che le provincie offriranno a tale scopo.

Art. 14. — I notai e i funzionari, che intervengono nei contratti concernenti le terre dei Territori nazionali, dovranno comunicare, nel termine di 3 mesi, le alienazioni e le circostanze nelle quali queste avranno luogo, sotto pena di incorrere in una multa uguale all'importo della contribuzione diretta.

Art. 15. — Le isole non potranno essere alienate, ma il potere esecutivo potrà concederle in affitto. Non potranno nemmeno essere alienate le terre che contengano notoriamente depositi di sale, minerali, carbon fossile, petrolio o sorgenti di acque medicinali, salvo le disposizioni del Codice delle miniere. Il potere esecutivo potrà vietare la denuncia di minerali sotterranei nei terreni che farà esplorare.

Art. 16. — Per l'avvenire, l'occupazione di un terreno fiscale non sarà titolo di prelazione per acquistarlo.

Art. 17. — Il potere esecutivo faciliterà, per mezzo delle missioni, l'incivilimento delle tribù indigene, procurando di renderle stabili col concedere loro terre e strumenti di lavoro.

Art. 18. — Finchè non si farà una legge speciale sulle foreste, il potere esecutivo potrà concedere, per il tempo massimo di 10 anni, fino a 10,000 ettari per il 10 per cento del valore che ha il legname nella stazione o nel porto di imbarco.

I fittaiuoli di terreni con boschi non avranno diritto di taglio, se non nella quantità necessaria per i recinti e le legna per il consumo, salvo che ottenessero anche la concessione per l'esercizio industriale del bosco, pagando, oltre il fitto, il 10 per cento stabilito. Solo il fittaiuolo del terreno potrà ottenere questa concessione.

I terreni occupati per concessioni di boschi potranno essere affittati a scopi di agricoltura o allevamento di bestiame, solo ai concessionari.